



COMUNE DI POGGIARDO

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 6 del registro

Seduta del: 17/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025.

L'anno 2025 addì diciassette del mese di Giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze Consiliari, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento:

Ciriolo Antonio	Presente	
Pappadà Antonella	Presente	
Tarantino Pasqualina	Presente	
Carluccio Giuseppe	Presente	
Rizzo Marco	Presente	
De Santis Alessandro	Presente	
Ruggeri Maria Antonietta	Presente	
Dongiovanni Raffaele	Presente	
Resta Alessia	Presente	
Longo Damiano Cosimo	Presente	
Carluccio Gianluca	Presente	
Greco Marta	Presente	
Carluccio Adriana	Presente	
Presenti: 13	Assenti: 0	Assenti Giustificati: 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena Maggio

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza l'Avv. De Santis Alessandro, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto

- il Responsabile del Servizio Tributi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il Responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi del richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO che l'art. 1 c. 639 della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO che con L. n. 160/2019 art. 1 c. 738, a decorrere dall'anno 2020, è stata abolita l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare:

- il comma 683 del citato art.1 della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe Tari in conformità al piano di finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. [...]";
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato innanzi hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 e ss.mm.ii., che stabilisce quanto segue:
"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

- *il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni – c.d. “decreto P.A.” il quale dispone, all’art. 10-ter, il differimento al 30 giugno, per l’anno 2025 per l’approvazione delle tariffe.*

RICHIAMATI:

- l’art. 1, comma 527 della L. 205/2017, che ha assegnato ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all’approvazione delle tariffe definite dall’ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 - 2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”;*
- la Deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 di ARERA, recante Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che delinea il contenuto minimo da riportare nell’avviso di pagamento, a fini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA avente ad oggetto *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”*

DATO ATTO che la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”* (AGER).

CONSIDERATO:

- che ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della citata legge n.147/2013, il gettito derivante dall’applicazione della TARI è funzionale alla copertura integrale dei costi inerenti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, come risultanti dal piano economico finanziario (PEF) relativo all’anno in oggetto;
- la determinazione delle tariffe deve generare un gettito sufficiente alla integrale copertura del costo del servizio risultante dal piano economico finanziario (PEF) validato annualmente dal competente Ente territorialmente competente – AGER, e poi successivamente approvato da ARERA;
- a decorrere dal 1/1/2020, in ragione della citata delibera di ARERA n.443/2019, è entrata in vigore la nuova regolazione del sistema di determinazione del piano economico finanziario in materia di gestione dei rifiuti denominato: **"METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 (MTR)";**
- che in ragione della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 trova applicazione il metodo MTR-2;

VISTE:

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha stabilito che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la deliberazione n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

VISTO

- che all’art. 8 della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità;
- che con la citata delibera n. 389 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure previste dall’art. 8 della delibera n. 363/2021 per l’aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento;

DATO ATTO che AGER, con pec acquisita il 26.04.2022, al prot. 5530, ha trasmesso la determinazione n. 137 del 23.04.2022 con la quale provvede, tra l’altro, ad approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 del Comune di Poggiardo e procede alla validazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato alla stessa delibera;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 2 del 29.04.2022, con la quale si prende atto della predetta determinazione n. 137 del 23.04.2022 di AGER e del relativo allegato, di approvazione del PEF per il periodo 2022-2025;

VISTO

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 della Deliberazione n. 363/2021 del 23.08.2021 di ARERA, AGER ha attivato la procedura di adeguamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici;
- che a seguito dell’acquisizione della documentazione da parte del Comune di Poggiardo e della Ditta ERCAV srl a cui è affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, AGER con pec acquisita il 03.07.2024, al prot. 8732, ha trasmesso la determinazione n. 386 del 2 luglio 2024 con la quale provvede, tra l’altro:
 - ad approvare la predisposizione dell’aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo

quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di Poggiano, allegando la relazione di validazione;

- a trasmettere il provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 3 della Delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;
- a trasmettere il provvedimento con l'allegata relazione di validazione al Comune di Poggiano affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 il quale stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- l'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 il quale prevede che la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure riportate nel prospetto delle tariffe (Allegato A) tenendo conto dei valori minimi e massimi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ad eccezione di alcune categorie di contribuenti per le quali, in virtù del predetto comma 652 della legge 147/2013 modificato dall'art 57 bis dal D.L 124/2019, si confermano anche per l'anno 2025 le seguenti riduzioni dei coefficienti minimi:

- a) per le attività delle utenze non domestiche di cui alle categorie nn. 22, 23, 27 e 29 – riduzione del 50%;
- b) per le attività delle utenze non domestiche di cui alla categoria n. 24 – riduzione del 40%;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 11 del 18.07.2024 "Presa d'atto del piano economico finanziario (Pef) validato da A.g.e.r. riguardante il servizio di raccolta, smaltimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani" con la quale si è preso atto del Pef 2024-2025;

Rilevato che dal Piano economico finanziario così come validato emerge una tariffa complessiva riconosciuta per l'anno 2025 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 ARERA, pari ad € 1.658.355,00

RICHIAMATA:

- la nota prot. n. 5727 del 22.04.2025 dell'Ufficio Ambiente avente Oggetto "Avvio nuovo servizio di raccolta rifiuti – Trasmissione cronoprogramma attività",
- la Comunicazione dell'Ufficio Ambiente, prot. n. 5746 del 24.04.2025, con la quale l'Ufficio Ambiente ha comunicato ad AGER gli importi del costo dei rifiuti rideterminato in € 1.516.115,21 di cui € 1.147.469,97 riferiti alla parte variabile ed € 368.645,24 riferiti alla parte fissa;

- la nota dell'Amministrazione Comunale, prot. n. 7898 del 06.06.2025, con la quale sono stati forniti indirizzi ai fini della determinazione delle tariffe Tari 2025;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, così come rideterminati in € 1.516.115,21 di cui € 1.147.469,97 riferiti alla parte variabile ed € 368.645,24 riferiti alla parte fissa, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell' "Allegato A" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

DATO ATTO che:

- ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- che le Tariffe del Tributo TARI saranno maggiorate dell'Addizionale Provinciale, come previsto dall'art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

CONSTATATO altresì che in base alla deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

Dato atto che:

- le componenti in questione non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento TARI, dandone separata evidenza;
- la deliberazione ARERA stabilisce, altresì, che il Comune provvede al loro riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), oltre che all'addebito ai contribuenti e alla successiva riscossione;

Richiamato anche il recente D.P.C.M. Del 21 gennaio 2025, n. 25 avente ad oggetto "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*", entrato in vigore in data 28/03/2025, il quale prevede, a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari con riferimento ad un'unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00 € limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e per la cui attuazione si è in attesa di ulteriori disposizioni;

Dato atto che il summenzionato decreto attribuisce ad ARERA l'onere di istituire ed aggiornare un'apposita componente perequativa per la copertura del summenzionato "bonus" ed inoltre le modalità di condivisione delle informazioni degli aventi diritto;

Preso atto che con Delibera 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 ARERA ha individuato le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo all'art.2 l'istituzione, a far data dal 01/01/2025, della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI dando atto che verrà applicato quanto sarà disposto dalla legge e dall'Autorità con successivi provvedimenti ;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento TARI;

UDITA la relazione della Vice Sindaca Antonella Pappadà e gli interventi dei Consiglieri Gianluca Carluccio e Damiano Cosimo Longo che, trascritti su fogli a parte, si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti: 13 (Sindaco, Antonella Pappadà, Pasqualina Tarantino, Giuseppe Carluccio, Marco Rizzo, Alessandro De Santis, Maria A. Ruggeri, Raffaele Dongiovanni, Alessia Resta, Adriana Carluccio, Damiano Cosimo Longo, Gianluca Carluccio, Marta Greco)

Assenti: 0

CON VOTI favorevoli 9 (Sindaco, Antonella Pappadà, Pasqualina Tarantino, Giuseppe Carluccio, Marco Rizzo, Alessandro De Santis, Maria A. Ruggeri, Raffaele Dongiovanni, Alessia Resta), contrari 1 (Gianluca Carluccio), astenuti 3 (Adriana Carluccio, Damiano Cosimo Longo, Marta Greco), espressi per alzata di mano, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** che nel PEF periodo 2024-2025 del Comune di Poggiardo, validato da AGER come da Determina n. 386 del 02.07.2024, per l'anno 2025 è riconosciuta la Tariffa complessiva, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 ARERA, pari ad € 1.658.355,00;
3. **DI PRENDERE ATTO:**
 - della nota prot. n. 5727 del 22.04.2025 dell'Ufficio Ambiente avente Oggetto "Avvio nuovo servizio di raccolta rifiuti – Trasmissione cronoprogramma attività",
 - della Comunicazione dell'Ufficio Ambiente, prot. n. 5746 del 24.04.2025, con la quale l'Ufficio Ambiente ha comunicato ad AGER gli importi del costo dei rifiuti rideterminato in € 1.516.115,21 di cui € 1.147.469,97 riferiti alla parte variabile ed € 368.645,24 riferiti alla parte fissa;
 - della nota dell'Amministrazione Comunale, prot. n. 7898 del 06.06.2025 con la quale sono stati forniti indirizzi ai fini della determinazione delle tariffe Tari 2025;
4. **DI APPROVARE** per l'anno 2025 le seguenti tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche del Comune di Poggiardo nelle misure descritte nel Piano Tariffario anno 2025, come allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Familiare	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/anno)
Famiglie di 1 componente	0,679721	201,21
Famiglie di 2 componenti	0,788812	362,18
Famiglie di 3 componenti	0,855945	398,40
Famiglie di 4 componenti	0,914686	442,66
Famiglie di 5 componenti	0,923078	583,51

Famiglie di 6 o più componenti	0,889511	684,11
Non residenti/disposizione	0,855945	398,40

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Categoria di attività	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,579807	2,762346
2	Cinematografi e teatri	0,308110	1,476646
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,377201	1,825440
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670373	3,231308
5	Stabilimenti balneari	0,326783	1,578483
6	Esposizioni, autosaloni	0,521920	2,515390
7	Alberghi con ristorante	0,961677	4,632085
8	Alberghi senza ristorante	0,793617	3,818911
9	Case di cura e riposo	0,902856	4,329118
10	Ospedali	0,830030	3,973195
11	Uffici, agenzie	0,878581	4,205894
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,737597	3,528674
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,924330	4,429937
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, Plurilicenze	0,966345	4,632085
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,833765	3,994581
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,155880	5,536912
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,126002	5,376009
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,807622	3,874413
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,849637	4,083689
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,308110	1,476646
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,815091	3,920240
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,587234	7,622547
23	Mense, birrerie, hamburgerie	1,195094	5,702907
24	Bar, caffè, pasticceria	1,437847	6,874040
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,456520	6,975878
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,456520	7,011521
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,063404	9,913893
28	Ipermercati di generi misti	1,540550	7,398504
29	Banchi di mercato generi alimentari	1,568560	7,510525
30	Discoteche, night club	0,718923	3,462479

5. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui all'ALLEGATO A è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
6. **DI STABILIRE** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
7. **DI DARE ATTO** altresì che, in base alla deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023, risultano dovute, insieme alla TARI e alla TEFA, le seguenti componenti perequative nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 8. DI DARE ATTO** che il D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025, entrato in vigore il 28/03/2025 ha previsto a partire dal 01/01/2025, una riduzione pari al 25% della Tari per i nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00€, elevato a 20.000,00€ limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e per la cui attuazione si è in attesa di ulteriori disposizioni;
- 9. DI PRENDERE ATTO** della recente delibera di ARERA 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale sono state individuate le prime disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti", prevedendo all'art.2 l'istituzione della componente perequativa UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che inizialmente ammonta ad 6,00 €/utenza da applicare a tutte le utenze dei servizi di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo già dovuto a titolo di TARI dando atto che verrà applicato quanto sarà disposto dalla legge e dall'Autorità con successivi provvedimenti;
- 10. DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, VOTI favorevoli 9 (Sindaco, Antonella Pappadà, Pasqualina Tarantino, Giuseppe Carluccio, Marco Rizzo, Alessandro De Santis, Raffaele Dongiovanni, Alessia Resta), contrari 1 (Gianluca Carluccio), astenuti 3 (Adriana Carluccio, Damiano Cosimo Longo, Marta Greco), espressi per alzata di mano, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti; la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 8**

Ufficio Proponente: **07 - Tributi - Commercio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (07 - Tributi - Commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/06/2025

Il Responsabile di Settore

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE SANTIS ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MILENA MAGGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
POGGIARDO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE SANTIS ALESSANDRO in data 21/07/2025